

Ai medici
con libero esercizio
nel Cantone Ticino

12 luglio 2012

info-med 03/2012

Ricette per sostanze psicotrope

Gentile collega, egregio collega

Con la nostra info-med 03/2011 del 27 settembre 2011 vi abbiamo informato in merito alle nuove disposizioni della Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope entrate in vigore il 1. luglio 2011.

Queste nuove disposizioni impongono ai farmacisti la tenuta di una contabilità dettagliata di tutte le vendite delle sostanze psicotrope appartenenti all'elenco b OEstup-DFI (benzodiazepine, barbiturici e medicinali analoghi). A partire dal 1. gennaio 2013 le uscite delle farmacie saranno incrociate con gli acquisti effettuati presso i fornitori.

Per consentire ai farmacisti di tenere correttamente questa contabilità e di documentarla adeguatamente, è necessario che al momento della prescrizione il medico indichi sulla ricetta la posologia.

Le ricette speciali per la prescrizione di farmaci stupefacenti sono definite dall'art. 47 dell'Ordinanza sul controllo degli stupefacenti, che stabilisce chiaramente contenuto e forma. Non esistono, invece, disposizioni legali specifiche in merito alla compilazione per le ricette normali, oltre al rimando generico sancito dall'art. 26 della Legge sugli agenti terapeutici, che al cpv. 1 afferma: *"In occasione della prescrizione e della dispensazione di medicinali devono essere rispettate le norme riconosciute dalle scienze mediche e farmaceutiche"*.

Poiché le modifiche di legge pongono - per la prescrizione delle sostanze controllate sopra indicate - requisiti più restrittivi, diventa basilare definire le informazioni necessarie contenute nelle ricette ed applicarle da subito. Considerato l'obbligo, imposto dalle modifiche legislative federali, per le farmacie di contabilizzare le sostanze anche dell'elenco b, la posologia esatta diventa irrinunciabile. Le ricette compilate in maniera adeguata contribuiscono inoltre a limitare gli errori di medicazione.

Una ricetta deve quindi sempre almeno indicare (con scrittura leggibile ed evitando abbreviazioni inusuali):

- il nome, la firma e il timbro del medico prescrittore
- il cognome, il nome, la data di nascita del paziente
- la data di compilazione della ricetta
- la designazione del medicamento e la sua forma farmaceutica

- il dosaggio, la posologia e la via di somministrazione
- il quantitativo prescritto e/o la durata

La posologia è comunque richiesta dalle regole dell'arte e dovrebbe essere già presente per qualsiasi medicamento. Per l'indicazione della posologia occorre poi utilizzare termini concreti, che permettano al farmacista di calcolare il quantitativo effettivo da dispensare al paziente e scaricare dall'inventario.

Invitiamo dunque chi ancora non lo facesse a modificare le sue abitudini in questo senso.

Vi informiamo che dal 1. settembre 2012 i farmacisti potranno accettare solo le vostre ricette che:

- prescrivono un numero esatto di confezioni con indicazione della posologia;
- se non prescrivono un numero esatto di confezione devono contenere, oltre all'indicazione della posologia, anche la durata della cura o un termine di ripetibilità al massimo di 6 mesi (esempi: 1 cpr/die fino al...; 1 cpr/die per x giorni; 1 cpr/die ripetibile per x mesi, al bisogno massimo x cpr/die).

Le ricette che prescrivono un quantitativo superiore al massimo di legge di 6 mesi saranno ridotte d'ufficio dal farmacista al fabbisogno per 6 mesi.

Ricordiamo inoltre che il paziente deve presentare la ricetta in farmacia al massimo entro 1 mese dalla data di prescrizione. Se non viene utilizzata entro 1 mese, la ricetta perde la sua validità.

Per le vendite senza ricetta (ovvero per le dispensazioni decise in totale autonomia dal farmacista) i farmacisti sono ora tenuti ad allestire un piccolo protocollo di dispensazione che indichi il nome del paziente, il prodotto e il quantitativo consegnato, il nome del medico curante se esiste, la data della dispensazione e il motivo della dispensazione.

La normativa impone ai farmacisti di trasmettere questo protocollo al Farmacista cantonale e per conoscenza al medico curante. I farmacisti hanno ricevuto l'indicazione da parte nostra di procedere con questa informazione soltanto "quando ha senso", ad esempio per pazienti che non hanno mai visto prima (farmacia di turno), tossicomani, richieste non completamente convincenti, eccetera. Essi sono cioè stati invitati a fare un loro personale apprezzamento della situazione, in modo da segnalare soltanto ciò che è opportuno. L'obiettivo è quello di impedire gli abusi, evitando invece di creare inutili complicazioni quando le richieste sono giustificate. Se doveste ricevere tali protocolli di dispensazione, siete invitati ad esaminarli con attenzione e se del caso a segnalare eventuali anomalie al farmacista che ha dispensato e al Farmacista cantonale.

Il Farmacista cantonale è a vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito al contenuto di questa circolare (tel. 091 816 59 41).

Cogliamo l'occasione per allegare alla presente una circolare informativa del Servizio di farmacovigilanza

Vi ringraziamo per la collaborazione e vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Il Medico cantonale

G. Merlani

Il Farmacista cantonale

G. M. Zanini